

ITER DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA

di Rosaria Moretti e Vittoria Sbaraglini
I.I.S. Classico e Artistico di Terni

Il nuovo diritto di famiglia è frutto del lungo e travagliato percorso storico che ha portato al riconoscimento dell'uguaglianza tra uomo e donna, riconoscendo a quest'ultima la capacità di agire a tutela dei propri diritti ed interessi, alla parità di trattamento in campo lavorativo e al riconoscimento della uguaglianza di entrambi i sessi nel matrimonio, con l'eguaglianza di diritti e doveri tra i coniugi e nei confronti dei figli.

Nel 1975 tutto questo prende corpo sulla eguaglianza tra marito e moglie nel diritto di famiglia.

Spartiacque fra l'800, connotato da un'ottica liberale e borghese dove il ruolo della donna nella società è relegato nello stretto panorama delle mura domestiche, per la cura della casa e dei figli, ed il nuovo diritto di famiglia del 1975, che segna una tappa sostanziale per l'emancipazione della donna, stabilendo definitivamente l'uguaglianza tra i coniugi, è senz'altro la chiamata al voto delle donne nel **1946** per rispondere al referendum sulla scelta tra la monarchia e la repubblica, alla fine del conflitto mondiale.



E' qui che si getta il primo seme per la nascita della uguaglianza tra i sessi e, di conseguenza, della pari dignità dei coniugi nell'ambito del diritto di famiglia. Con il diritto al voto le donne riescono ad entrare appieno nella Costituente, sono finalmente protagoniste insieme ai giuristi laici e cattolici.

Nei lavori preparatori alla creazione della Costituzione, le donne fanno ingresso esercitando i loro diritti politici, favorendo l'affermazione dei valori democratici che porteranno alla stesura della Costituzione Italiana che è l'insieme dei principi più illuminanti del panorama giuridico italiano ancora pienamente validi. Tra questi gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione che riguardano il diritto di Famiglia.

La cultura dell'800 concepiva una visione della famiglia mediterranea fortemente connotata da una rigida struttura piramidale al cui vertice risiede il *pater familias*, mentre la donna esplica solo la funzione di maternità, necessitando della protezione del marito.

La moglie era considerata inferiore rispetto al marito, era sotto la sua giurisdizione e potere, lo stesso aveva anche il potere di ucciderla in caso di tradimento ed era giustificato, aveva necessità di essere autorizzata dal marito (autorizzazione maritale) per ogni atto amministrativo di beni materiali anche appartenenti alla moglie, che derivava dalla convinzione che la stessa fosse inferiore e non capace di amministrare alcun affare o negozio perché dominata da una incontrollata emotività. Il matrimonio era indissolubile, le donne erano anche escluse dal voto come recitava il codice del 1865, che stabiliva la totale sottomissione delle donne all'interno del matrimonio.

Detta visione viene sostanzialmente raccolta anche nel codice civile del 1942, con la formulazione dell'art. 143 cc. che disciplinava l'obbligo reciproco alla coabitazione, fedeltà ed assistenza e con l' art. 144 cc. secondo cui la moglie segue la condizione civile del capo famiglia di cui assume il cognome, obbligandosi ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza. La patria potestà era esercitata esclusivamente dal padre e solo in sua mancanza dalla madre.

Solo con la prima guerra mondiale, poiché gli uomini sono costretti ad andare al fronte, le donne devono sostituirli nel mondo del lavoro e per la prima volta

intravedono l'emancipazione nella vita pubblica che si trasferisce nel dibattito parlamentare circa la capacità della donna di autodeterminarsi e la sua completa capacità giuridica che sfocia nella legge del 1919 che abolisce l'autorizzazione maritale e sancisce che le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini all'esercizio di tutte le professioni, fatta eccezione di quelle che implicano poteri pubblici giurisdizionali, politici e militari. Con l'avvento del fascismo la legislazione a favore delle donne ha una battuta d'arresto, poiché la donna è vista soprattutto nel ruolo di madre; nella legislazione del lavoro vedrà sempre più il suo allontanamento, le donne vengono escluse dai posti chiave della società e la riforma Gentile, nella scuola, relega le donne nei licei femminili e le indirizza ad una educazione di genere, vietandone l'accesso all'università; viene istituita la tassa sul celibato proprio per affossare ancor di più la libertà delle donne che erano costrette a sposarsi.

Il codice del 1942 fa sue tutte le norme del codice del 1865 che assicurano la totale sottomissione della moglie al marito. Seppur viene introdotta la separazione dei coniugi, i tradimenti del marito sono più lievi ed ancora si parla di dote. Esiste e persiste l'uxoricidio e l'omicidio per causa d'onore.

Con la caduta del fascismo muta la condizione sociale della donna, sempre più coinvolta nel mondo del lavoro anche se la donna, come purtroppo ancora oggi accade, è pagata meno dell'uomo a parità di prestazione lavorativa. Personaggi illustri della Costituente permeano le ideologie dell'epoca: Piero Calamandrei, Nadia Gallico Spano, Maria Maddalena Rossi.



Dopo la metà degli anni '50 il costume sociale muta velocemente contraddistinto dalla urbanizzazione crescente e con l'aumento del lavoro delle donne in fabbrica con il boom economico del 1958. Viene emanata la legge Merlin che abolisce le case di tolleranza e si introduce la legge che regola il lavoro domestico, legge 339/58.

Si vieta il licenziamento della lavoratrice per matrimonio e con la legge n. 66/63 la donna può accedere a tutte le cariche professionali senza eccezioni. Nel 1954 Renato Sansone propone una legge sul divorzio, per situazioni estreme come condanne penali dei coniugi, tentato uxoricidio. Nel 1965 il deputato Loris Fortuna, partito socialista italiano, propone un disegno di legge sul divorzio.

Poiché i tempi sono maturi, nel 1966 a Roma a Piazza del Popolo una folla di persone acclama la legge divorzista, che nel 1970 verrà approvata.

Nel 1975 si approda al nuovo diritto di famiglia con la legge n. 151, una famiglia dove marito e moglie hanno pari diritti e pari doveri e dove non ci sono più capo famiglia. I figli naturali vengono equiparati ai figli illegittimi per quanto riguarda il diritto-dovere all'educazione e al mantenimento. Vengono riformulati gli art. 143, 144 e 147 c.c. Viene introdotta con l' art. 177 c.c. la comunione dei beni attribuendo alla donna il riconoscimento ed accrescimento dei beni della famiglia. La donna diventa un'erede concorrendo a pari titolo nella successione con i fratelli maschi e diviene erede del marito.

Nel 1977 legge 9.12 n. 903, viene sancita la parità di trattamento economico tra uomo e donna lavoratori. Nel 1978 con la legge 194 viene introdotta la normativa sull'interruzione volontaria della gravidanza, confermata dal doppio referendum abrogativo del 17.05.1981.



La parità tra uomo e donna sino ad oggi ha trovato riscontro, come si è ampiamente trattato sino ad ora, anche se ancora la piena attuazione delle emanate norme e dei principi costituzionali non si è verificata. Secondo l'art. 3 della Costituzione si è però arrivati alla legge Cirinnà n.76 del 20.05.2016, sulle unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso, che ha disciplinato le convivenze di fatto. In realtà il legislatore ha disposto un'equiparazione nei diritti e nelle tutele tra le unioni civili e il legame matrimoniale. Le uniche differenze consistono nel non prevedere nelle unioni civili l'obbligo di fedeltà e nel divieto di adottare figli (stepchild adoption). Detta equiparazione viene dichiarata espressamente dal legislatore ove prevede specificatamente che: *“in tutte le norme ove compare il termine di coniuge con questo si intende anche compagno riferito alle unioni civili. Diversamente tale*

disciplina e tutela non viene estesa ai conviventi di fatto. La normativa riconosce infatti solo pochi diritti in capo al convivente più debole”.

La normativa infatti prevede solamente un diritto agli alimenti in caso di cessazione di una convivenza duratura a favore del convivente che versi in stato di bisogno. Inoltre il convivente concorre nel prestare gli alimenti all'ex convivente prima dei fratelli e sorelle dell'altro convivente.

Cioè la legge impone l'obbligo agli alimenti in favore del convivente in stato di bisogno prima in capo ai genitori e ai figli del convivente in stato di bisogno e solo qualora non esistano tali figure o non siano in grado di dare un sostegno, tale obbligo sorge in capo all'ex convivente. Inoltre, affinché tale tutela possa trovare applicazione, non basta la semplice convivenza di fatto tra due persone legate da un rapporto sentimentale, ma occorre un'apposita dichiarazione in tal senso all'Ufficio dell'Anagrafe Comunale al momento del cambio di residenza e alla costituzione del nuovo stato di famiglia.

Per le convivenze esistenti prima dell'entrata in vigore della Legge Cirinnà, le coppie devono fare concordemente tale dichiarazione all'Anagrafe compilando un modulo apposito.

Ancora una volta una legge che si auspicava per la tutela della donna che non ha contratto matrimonio è stata emanata a tutela di altri soggetti.

La strada per la parità di diritti e doveri tra uomo e donna è stata percorsa ma ancora dovrà essere attuata in toto e le donne tutelate appieno.

Terni lì 22.03.2019